

Sentenza

Ruolo Generale n. 1529/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Fulvio Dacomo **Presidente**
Dott. Antonio Mungo **Consigliere**
Dott. Angelo Del Franco **Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al **n. 1529/2023**
R.G.A.C., avente ad oggetto: *Parte_1*, posta in decisione all'udienza
dinanzi al G. I. ex art. 352 c.p.c. (*post Riforma Cartabia*) del 9-11-
2025 e vertente

TRA

Parte_2 con sede legale in Caserta alla via Mazzini,
55 codice fiscale e partita i.v.a. *P.IVA_1*, in persona
dell'amministratore unico p.t. Signor *Parte_3*, rappresentato e
difeso, anche disgiuntamente e in virtù di procura agli atti, dal Prof.
Avv. Massimo Rubino De Ritis (codice fiscale *C.F._1*) e
dall'Avvocato Luca Caravella (codice fiscale *C.F._2*) i
quali eleggono domicilio presso lo studio del primo in Napoli alla via
Atri n. 23 - Palazzo Filangieri

APPELLANTE

E

Controparte_1

[...] (n.
204/2010 – Tribunale di Napoli), Codice Fiscale e P.IVA:
P.IVA_2, in persona del Collegio dei Curatori, avv. Roberta
Napolitano, avv. Federica Sandulli, prof. dott. *Persona_1*,
autorizzato con provvedimento del Giudice Delegato, Dott. Nicola

Graziano, del 23.07.2015, elettivamente domiciliato in Giugliano in C. (NA), alla via A. Palumbo, 55, presso lo studio dell'avv. Flora Pirozzi [nato a Villaricca (NA) in data 11.08.1984 – Codice Fiscale: C.F._3], che lo rappresenta e difende in virtù di provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del 19.05.2023 e della procura speciale *ad item* agli atti;

APPELLATO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 4489/2021, emesso in data 5/6/2021 - su ricorso dal

CP_1

"

Controparte_1

[...]

" - depositato in cancelleria il 7 giugno 2021, il Tribunale ingiungeva alla Parte_2 "di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente: 1. la somma di **€ 65.404,53**; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1750,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrerne.

A fondamento della propria pretesa il CP_1 CP_1 [...]

Controparte_1

CP_1

ha

invocato un credito di *Euro 65.404,53 di cui: - Euro 30.760,52 quale ammontare delle fatture impagate relative agli oneri consortili maturati fino alla data di dichiarazione del fallimento (10.09.2010); Euro 18.513,42 (IVA inclusa calcolata al 22% e suscettibile di variazione secondo l'aliquota vigente al momento del pagamento) quale ammontare degli oneri consortili maturati per gli anni 2008 e 2009 e non ancora fatturati; Euro 16.130,87 (IVA inclusa calcolata al 22% e suscettibile di variazione secondo l'aliquota vigente al momento del pagamento) quale ammontare degli oneri maturati in costanza di fallimento (per le attività di conservazione e manutenzione del Centro) e fino al 31.12.2017, calcolati sulla scorta delle tabelle millesimali*".

In relazione a tali asseriti crediti, la procedura ricorrente assumeva che "*l'adesione al Polo della Qualità si realizzava attraverso la*

sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati all'iniziativa imprenditoriale, di un modello contrattuale denominato "Domanda di ammissione a socio e preliminare di compravendita", predisposto dalla società consortile. Con tale atto, la richiedente manifestava la propria volontà di diventare socio della consortile ed in funzione di ciò dichiarava di voler acquistare uno o più moduli, con caratteristiche tutte da determinare nel progetto di massima e si obbligava, all'atto della accettazione da parte della società, ad eseguire i versamenti per gli acquisti dei moduli e per la sottoscrizione delle quote di partecipazione alla società".

La "Parte_2", con atto del 3.3.2008 (repertorio n. 188.534 - raccolta n. 31.947), a rogito del Notaio Persona_2, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta il 14.3.2008 al n. 2416, acquistava il modulo (al piano terra), contraddistinto con il numero 1122, di metri quadrati 169, deposito al piano seminterrato identificato con il numero 142, di mq. 97 e due posti auto al seminterrato contraddistinti dal numero 1/C e 2/C contraddistinto col numero 216.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Parte_2 così concludendo: "*in via preliminare, sospendere l'esecutorietà e/o l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4489/2021 opposto, anche inaudita altera parte ovvero previa emissione di provvedimenti di rito; dichiarare l'improponibilità, improcedibilità o inammissibilità delle domande proposte dal [...]*

*Controparte_1",
in via monitoria e nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia, ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale, all'Arbitro unico da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 4489/2021 (R.G. n. 12909/2021), emesso dal Giudice designato dott.ssa Rosamaria Ragosta del Tribunale di Napoli – VII sezione civile, in data 5/6/2021, depositato in cancelleria il 7 giugno 2021, e notificato a mezzo p.e.c. in data 28 giugno 2021,*

revocarlo; in via gradata e sempre preliminare, accertato l'oggetto delle istanze del Controparte_1

[...] *ferma restando la dichiarazione di nullità e dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e/o disporre gli opportuni provvedimenti in forza delle eccezioni formulate sulla competenza del Tribunale delle Imprese, con la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, per la relativa assegnazione alla sezione specializzata in materia di impresa e/o al Giudice tabellarmente competente, con ogni conseguente provvedimento; nel merito, dichiarare le domande del* Controparte_1

[...] *in CP_1 improcedibili o inammissibili e per difetto del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito e/o prescritti gli asseriti crediti azionati dal CP_1 e/o infondati e, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare, per le ragioni esposte, che nessuna somma è dovuta dalla società opponente in relazione alle causali azionate monitoriamente dal CP_1, per l'effetto, revocare il d.i. n. 4489/2021 opposto".*

Con sentenza n. **2228/2023** (rep. n. 3015/2023) il G. Unico del Tribunale di Napoli così statuiva: «... *Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr 4489 del 5.6.2021 pubblicato il 7.6.2021; - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del* Controparte_2

[...] *che si liquidano in euro 6800,00 di cui euro 500,00 per spese...".*

Avverso la detta sentenza proponeva appello la Parte_2 chiedendo: “*dichiarare l'improponibilità, improcedibilità o inammissibilità delle domande proposte dal* [...]

Controparte_1”,
in via monitoria e nel giudizio di opposizione, per essere devoluta la cognizione della presente controversia, ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale, all'Arbitro unico da nominarsi da parte del Presidente

del Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, 2) dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 4489/2021 (R.G. n. 12909/2021), emesso dal Giudice designato dott.ssa Rosamaria Ragosta del Tribunale di Napoli – VII sezione civile, in data 5/6/2021, depositato in cancelleria il 7 giugno 2021, e notificato a mezzo p.e.c. in data 28 giugno 2021 e revocarlo; 3) nel merito e anche in via subordinata rispetto alle conclusioni sub. 1 e 2, dichiarare le domande del [...]

Controparte_1

[...] - improcedibili o inammissibili e comunque infondate per le ragioni esposte nel presente atto e revocare il menzionato Decreto Ingjuntivo n. 4489/2021 opposto, nonché accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che nessuna somma è dovuta dalla società appellante (già opponente) in relazione alle causali azionate monitoriamente da CP_I ”.

Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.

Indi alla udienza del 19-112025 il G. I., dopo aver fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnato alle parti i termini ivi previsti, rimette la causa alla decisione del Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte appellante censura la gravata sentenza, formulando quattro motivi di appello.

Il primo motivo, relativo alla contestata competenza arbitrale, deve essere ritenuto inammissibile ex articolo 342 cpc, in quanto la appellante non ha specificamente contestato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione di difetto di competenza ordinaria, essendo la stessa da attribuire agli Arbitri sulla base di una clausola compromissoria prevista dall'art. art 29 dello Statuto, affermando che: "la pretesa della domanda monitoria è comprensiva degli oneri maturati ex post rispetto alla dichiarazione di fallimento (di competenza ordinaria), e non limitata ai soli crediti antecedenti alla declaratoria di fallimento (di competenza arbitrale). Pertanto, ritenendo le domande connesse, è pacifico che la competenza ordinaria relativa ai crediti successivi alla

dichiarazione di fallimento debba assorbire anche le domande ex ante che in un regime ordinario sarebbero di competenza arbitrale...sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si condivide, ha precisato che a fronte di più domande connesse (e non di domande alternativamente proposte), di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria, stante l'esigenza del *simultaneus processus* e la naturale prevalenza della giurisdizione statuale su quella arbitrale. (ex multis Cass nr 23088/2007)".

Tuttavia, a fronte di tale parte di motivazione, l'appellante ha al riguardo soltanto formulato deduzioni relative alla opponibilità al fallimento della clausola arbitrale contenuta nello Statuto della società fallita.

Col terzo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado ex articolo 2949 codice civile, affermando il primo Giudice che: "contrariamente a quanto argomentato dall'opponente infatti, nel caso di specie, si ritiene inapplicabile la prescrizione a termine quinquennale ex art. 2949 c.c., essendo l'azione recuperatoria di credito consortile certamente non assimilabile ai "diritti che derivano dal rapporto sociale" e consequenzialmente deve essere soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione".

L'appellante ha dedotto al riguardo la "incontestabile" quinquennalità del termine di prescrizione ai sensi di tale articolo applicabile al caso di specie, stante la "*natura societaria*" degli oneri consortili *de quibus*.

Il motivo è fondato.

Infatti, si rileva in punto di diritto che la prescrizione quinquennale ex art. 2949, comma 1, c.c. (secondo cui: "*Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese*") deve ritenersi applicabile alle fattispecie che abbiano la propria fonte nel contratto sociale ovvero in una deliberazione sociale e che dunque siano legate da un vincolo di

consequenzialità genetica con i predetti atti. L'art. 2949, comma 1, c.c.; riguarda i diritti che derivano da rapporti inerenti all'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale, con esclusione, pertanto, di quanto legato solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente e di quanto attinente in modo diretto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale (Corte di cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza del 14 marzo 2017, n. 6561).

Inoltre, (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 21903 del 25 settembre 2013) è stato affermato che "il termine di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c. si applica al diritto della società cooperativa a ricevere dai soci i versamenti di denaro disposti a loro carico, quali prestazioni accessorie previste dallo Statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento della società, determinate dalla delibera assembleare e con decorrenza del termine dalla stessa" .

Nel caso di specie, non c'è dubbio che l'obbligo dei soci di versare alla società consortile fallita i cd. oneri consortili derivi direttamente dal contratto sociale e con funzione connessa alla sua organizzazione sociale, in quanto all'articolo 26 del relativo Statuto è previsto l'obbligo degli stessi *"di versare nei termini e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo i contributi necessari per la gestione sociale"* sia quello di *"adempiere nei confronti della società consortile a quanto necessario per il regolare funzionamento della stessa"*; sia, infine, quello di *"adempiere puntualmente alle previsioni e norme sia generali che particolari del disciplinare d'uso allegato al presente statuto"*.

Pertanto, nel caso di specie, relativo al credito avente ad oggetto il pagamento da parte della *Pt_4* odierna appellante degli oneri consortili di sua spettanza, deve ritenersi applicabile la speciale prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, comma 1, c.c.

Dunque, occorre ora verificare se la società fallita o il fallimento parte appellata abbia documentato eventuali atti interruttivi della detta prescrizione, come eccepito dalla Curatela fallimentare, la cui eccezione è risultata assorbita in primo grado, in conseguenza della ritenuta applicabilità da parte del Tribunale della prescrizione decennale.

Al riguardo, la Curatela ha documentato un sollecito di pagamento, trasmesso via p.e.c. in data **17.6.2015**.

In merito, la parte appellante *réccepisce* che esso non può essere considerato inidoneo a dispiegare gli effetti di cui all'art. 2943 cod. civ., stante la sua "*estrema genericità e contraddittorietà, facendo tale sollecito "generico riferimento ad "oneri consortili", fatturati e non, fino alla data di dichiarazione del fallimento, ed "oneri maturati in costanza di fallimento" fino al 31.12.2014, peraltro per importi differenti da quelli richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo".*

In punto di diritto si rileva che (cfr. CASS. N. 17865/2025 e Cass. n. 7835 del 10.03.2022) "per un'efficace interruzione prescrizione l'atto deve contenere l'elemento soggettivo della chiara indicazione del soggetto obbligato e l'elemento oggettivo della l'esplicitazione di una pretesa specifica e della l'intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare di far valere il proprio diritto. L'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento".

Orbene, nel caso di specie, nel suddetto sollecito di pagamento la Curatela fallimentare, dopo aver premesso che l'odierna parte appellante "è debitrice" nei confronti del fallimento di una determinata complessiva somma, specifica la stessa sotto il profilo della *causale* e cioè per mancato pagamento di oneri consortili prima del fallimento per una determinata somma, specificando, poi, quella dovuta per gli anni 2008 e 2009 nonché specifica la somma dovuta per oneri consortili maturati durante e dopo la dichiarazione di

fallimento fino al 2014, espressamente invitando la medesima a pagare l'importo richiesto entro il termine di 10 giorni.

Dunque, deve ritenersi che senz'altro tale sollecito di pagamento abbia efficacia di atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente tutti gli elementi necessari a qualificarlo come tale secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Ne deriva, considerato che la Curatela ha documentato anche due altri atti interruttivi della prescrizione e cioè uno del 5 giugno 2019 e l'altro del 30 dicembre 2020, che devono ritenersi prescritti soltanto i crediti per oneri consortili maturati nel quinquennio anteriore alla data del suddetto sollecito di pagamento e quindi certamente quelli maturati anteriormente al 2010 e cioè, in particolare, quelli richiesti relativamente agli anni 2008 e 2009.

Con il quarto motivo, relativo alla asserita mancata prova documentale degli oneri consortili *de quibus*, la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: "per l'insorgenza del credito per oneri consortili non è necessaria l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea come non è necessario che il relativo credito risulti dalle scritture contabili, bastando che una apposita clausola, inserita nell'atto costitutivo o nello statuto che lo integra, preveda l'obbligo di contribuzione ed i criteri per la sua determinazione, come è riscontrabile nel caso di specie".

In particolare, deduce al riguardo l'appellante che l'atto costitutivo e lo Statuto della società fallita non prevedono criteri certi e specifici per la determinazione e quantificazione degli oneri consortili e che i medesimi devono trovare la loro concreta determinazione nelle risultanze di un bilancio approvato e in deliberazione assembleari caratterizzate da "sufficiente grado di specificazione in sé e con riferimento ad eventuali oneri di ripartizione tra i consorziati", mentre nel caso di specie non risulterebbero agli atti deliberazioni e scritture contabili aventi ad oggetto la determinazione specifica e ripartizione degli stessi a carico dell'odierno appellante, anche perché l'ultimo

bilancio approvato dall'assemblea dei soci della società fallita è quello relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2007.

Il motivo è fondato.

Come sopra già riportato, è previsto all'articolo 26 dello Statuto della società consortile fallita che i soci hanno l'obbligo *"di versare nei termini e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo i contributi necessari per la gestione sociale, di adempiere nei confronti della società consortile a quanto necessario per il regolare funzionamento della stessa e di adempiere puntualmente alle previsioni e norme sia generali che particolari del disciplinare d'uso allegato al presente statuto"*.

Dunque, è chiaro che ai sensi del detto Statuto gli oneri consortili devono essere periodicamente "stabiliti" dall'organo amministrativo e quindi, nel caso di specie, da una deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Tuttavia, nel caso di specie non risulta che la Curatela abbia prodotto in giudizio per tutti gli oneri consortili relativi anni dal 2010 in poi alcuna deliberazione del Cda determinativa per ciascun anno di riferimento dell'importo degli oneri consortili maturati per costi di gestione sostenuti dalla società fallita nonché della conseguente loro ripartizione fra i soci, avendo la medesima Curatela prodotto le deliberazioni del Cda determinative di tali oneri soltanto per gli anni 2008 e 2009, che sono stati sopra ritenuti "prescritti" nonché una serie di documenti relativi alle asserite spese sostenute dalla fallita (spese per assicurazione, fatture per fornitura energetica, vigilanza, manutenzione, pulizia, spese per dipendenti, tasse e i poste, spese telefoniche etc.), le quali, a fronte di quanto precisamente stabilito dall'art. 26 dello Statuto, non possono assumere valore giuridico equipollente a quello della deliberazione del Cda sotto il profilo della precisa e formale quantificazione degli oneri consortili "opponibile" ai soci e quindi della relativa prova del preciso *quantum* esigibile nei confronti degli stessi.

Pertanto, l'appello deve essere nel merito accolto in relazione al **terzo e quarto motivo, con conseguente assorbimento del secondo motivo, col quale l'appellante ha censurato la gravata decisione, per non aver il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo opposto per sua illegittimità, essendo stato asseritamente pronunciato in difetto dei suoi presupposti di legge, in quanto "emesso sulla base delle sole fatture in difetto di produzione degli estratti autentici delle scritture contabili".**

Dunque, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza e in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4489/2021, deve essere revocato il medesimo e rigettata la relativa domanda di pagamento proposta dal fallimento-parte appellata, per accertata prescrizione relativamente agli oneri consortili relativi agli anni 2008 e 2009 nonché per infondatezza nello specifico merito in relazione agli oneri relativi ai successivi anni dal 2010 in poi, richiesti in pagamento dalla Curatela.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

La Corte, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da

Parte_2

nei confronti del

[...]

Controparte_1

[...]

avverso la sentenza n. 2228/2023

del Tribunale di Napoli, così provvede:

- dichiara inammissibile ex art. 342 c.p.c. il primo motivo di appello;
- accoglie il terzo e quarto motivo di appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza e in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 4489/2021, revoca il medesimo decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di pagamento proposta dal fallimento parte appellata per accertata prescrizione dei crediti relativi agli oneri consortili per gli anni 2008 e 2009 nonché per infondatezza nel

merito dei crediti relativi agli oneri consortili relativi ai successivi anni richiesti in pagamento dalla Curatela;

- condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella somma di euro 406,50 per spese vive e in quella di euro 10.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge; per il presente giudizio di secondo grado nella somma di euro 1.165,50 per spese vive e in quella di euro 7.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Napoli, 19-11-2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Angelo Del Franco

IL PRESIDENTE

Dott. Fulvio Dacomo